C12427 - VEGETA/BIOFARMA
Provvedimento n. 30040

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 febbraio 2022;

SENTITO il Relatore Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Vegeta S.r.l. pervenuta in data 28 gennaio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Vegeta S.r.l. (di seguito Vegeta) è una società neo costituita ai fini della realizzazione dell'operazione in esame. Essa è interamente partecipata dal fondo ARDIAN Buyout Fund VII B SLP (di seguito, Ardian BF VII), a sua volta gestito da Ardian France S.A. (di seguito, Ardian France), società francese di gestione di fondi di *private equity* che svolge attività di investimento in Europa, Nord America e Asia.

Il fatturato realizzato nel 2020 in Italia dalle società del gruppo Ardian France è pari a circa *[3- 4]*[*] miliardi di euro.

2. Biofarma S.r.l. (di seguito Biofarma) è una società attiva nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, di dispositivi medici e di cosmetici esclusivamente per conto terzi, in qualità di *Contract Development Manufacturing Organization* (CDMO).

Biofarma è partecipata da White Bridge Investments II S.p.A. (di seguito WB), società di gestione di fondi di *private equity* che detiene indirettamente una quota pari al 70% del capitale, nonché dal socio di minoranza attivo nel settore della *target*, Victoria HD S.r.l. (di seguito Victoria), che ne detiene il rimanente 30%.

Il fatturato realizzato nel 2020 in Italia dal gruppo di società che fa capo a Biofarma è stato pari a *[100-511]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di Vegeta, anche indirettamente, tramite una propria controllata[1], del controllo esclusivo di Biofarma.

4. L'operazione in esame prevede, a carico della venditrice Victoria, un obbligo di non svolgere attività in concorrenza, diretta o indiretta, con quelle della *target* nei Paesi nei quali quest'ultima è attiva e per la durata di tre anni. Tale obbligo è altresì esteso: (i) ad attività di consulenza e pubblicitaria in relazione a prodotti o servizi in concorrenza con quelli della *target*; (ii) ad acquisizioni di imprese, rami d'azienda o partecipazioni azionarie in imprese che svolgono attività in concorrenza con la *target*; (iii) nonché, all'invio di offerte di lavoro alle figure apicali della *target*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio, a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio, a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza sopra descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata in ragione della durata prevista e nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[2].

---

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[1] *[In particolare, l'Annex F del Quota Purchase Agreement, sottoscritto da Ardian BF VII e i venditori WB e Victoria, reca una lettera di impegno patrimoniale (Equity Commitment Letter) con cui Ardian BF VII ha -inter alia - attribuito a Vegeta il potere di individuare una delle proprie società controllate "to become a party to the QPA as Purchaser".]*

[2] *[Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il mercato rilevante

8. La presente operazione riguarda il mercato dello sviluppo, della produzione e del confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi (c.d. attività CDMO), ove opera Biofarma[3].

9. All'interno di tale mercato, in relazione alle specifiche categorie merceologiche dei prodotti che Biofarma realizza per conto terzi, la Parte notificante ha individuato due segmenti, costituiti dai c.d. prodotti di nutraceutica (segnatamente, integratori alimentari e dispositivi medici) e dai cosmetici. I nutraceutici rappresentano circa il *[80-90%]* del fatturato della *target* e possono essere distinti, anche da un punto di vista normativo-regolamentare, tra (i) integratori alimentari, cui sono riconducibili il *[60-70%]* delle vendite della *target* e (ii) dispositivi medici per la nutraceutica, cui si riferisce il *[10-20%]* circa del suo fatturato. Ai prodotti cosmetici è riconducibile il rimanente fatturato. A riguardo, la Parte notificante ritiene che la definizione di mercati rilevanti distinti con riferimento a ciascun segmento (e, a maggior ragione, ulteriori distinzioni all'interno di ciascuno di essi) possa essere lasciata aperta alla luce delle caratteristiche dell'operazione e, in particolare, del fatto che l'attività della *target* è svolta esclusivamente quale *contractor* CDMO, per conto terzi.

10. Dal punto di vista geografico, la Parte notificante ritiene che il mercato abbia dimensione sovranazionale, pari almeno a quella europea, considerato che, come osservato dalla Commissione Europea, i prodotti c.d. CDMO sono generalmente acquistati ovunque nello Spazio Economico Europeo (SEE), indipendentemente dal paese in cui sono successivamente commercializzati[4].

11. Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, la definizione del mercato rilevante, dal punto di vista sia merceologico che geografico, può essere lasciata aperta in considerazione del fatto che le valutazioni di ordine concorrenziale non risulterebbero diverse qualunque sia l'esatta definizione dei mercati.

Gli effetti dell'operazione

12. Sulla base delle elaborazioni fornite dalla Parte notificante, Biofarma detiene quote non superiori al 10% nei mercati rilevanti sia a livello comunitario che nazionale, ad eccezione di quello della produzione degli integratori alimentari per conto terzi e solo a livello nazionale, in cui la quota stimata è pari a circa il *[20-30%].*

13. L'operazione non determina effetti orizzontali apprezzabili, atteso che l'acquirente non è presente nei mercati in cui è attiva l'acquisita, ad eccezione di un solo mercato - quello della produzione per conto terzi dei dispositivi medici - in cui, in ogni caso, la quota di mercato aggregata post operazione, sia a livello comunitario che nazionale, si attesterà intorno al *[1-10%].* Inoltre, la Parte notificante segnala che in tali mercati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

14. Anche con riguardo ai profili verticali, l'acquirente è presente solo marginalmente nei mercati - posti a valle di quelli in cui opera la società *target* - della vendita di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, per effetto di partecipazioni detenute in due società, una italiana e l'altra belga, il cui posizionamento di mercato è del tutto marginale.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

[3] *[A riguardo, l'Autorità ha esaminato in passato alcuni casi relativi a società operanti come CDMO, pur definendo il mercato della fornitura delle attività CDMO riferite prevalentemente al settore farmaceutico. (cfr. caso C12321 – Mendel Investimenti/Genetic-Genelife-Max Farma, provv. n. 28364 del 30 settembre 2020, in cui la società acquisita era altresì attiva come CDMO nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e cosmetici, oltre che, in modo limitato, di dispositivi medici. Con riguardo alle attività CDMO riferite a prodotti farmaceutici, vedi, oltre al caso sopra citato C12321, anche il caso C12197- Albolu/Neopharmed Gentili, provv. n. 27410 del 31 ottobre 2018, nonché il caso C12008 – Trilantic Capital Partners V (Europe) G.P. Trilantic Capital Partners V Management/Doppel Farmaceutici, provv. n. 25610 del 3 settembre 2015 e il caso C9917 - Haupt Pharma/Ramo di azienda di Pfizer Italia, provv. n. 19509 del 5 febbraio 2009). La Parte notificante evidenzia che l'Autorità, nel richiamato caso C12321, confermando il proprio consolidato orientamento, ha osservato che il mercato della CDMO "non necessita di essere ulteriormente segmentato in sottocategorie sulla base del prodotto fabbricato, in quanto le tecniche di produzione e confezionamento sono indipendenti dai principi attivi e dai materiali utilizzati" (par. 25, provv. 28364/2020, cit.)]*

[4] *[Cfr. la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020, M.9995 –Permira / Neuraxpharm, secondo cui: "The relevant geographic market for CDMO services according to Commission precedents was found to be worldwide or at least EEA-wide, as CDMO services are generally procured anywhere in the EEA, regardless of the EEA country where the pharmaceutical products are subsequently marketed, given the economics of the services under consideration, as well as the lack of any trade or other barriers" (par. 17); v. anche la decisione della Commissione del 25 ottobre 2010, M.5953 - Reckitt Benckiser / SSL: "The market investigation confirmed that the geographic scope of this market is at least EEA-wide, as contract manufacturing services are generally procured anywhere in the EEA, regardless of the EEA country where the pharmaceutical products are subsequently marketed. However, for the purposes of the competitive assessment in this case, the market definition can be left open as the proposed transaction does not raise serious doubts under any of the geographic market definitions used" (par. 66). Nel citato caso C12321, l'Autorità ha ritenuto che "sebbene risulti in atto ormai da tempo un accentuato processo di armonizzazione normativo e regolamentare a livello UE, anche nel caso del mercato della produzione e del confezionamento di farmaci per conto terzi la dimensione geografica è da ritenersi, allo stato attuale, di portata nazionale, in considerazione della diversa disciplina che caratterizza la regolazione dei singoli Paesi UE in tema di produzione dei farmaci" (cfr. par.26, provv. 28364/2020, cit.)]*

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo, l'ambito geografico e l'oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli